



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA TRE NOVEMBRE, 11 00010 GALLICANO NEL LAZIO (ROMA)
C.F. 93008540580 – CODICE UNIVOCO: UFYPGR TEL. 0687807730

Sito internet: www.icgallicano.edu.it - PEO: rmic8ab006@istruzione.it; PEC: rmic8ab006@pec.istruzione.it

- Ai docenti a T.D
- AI DSGA
- Atti/Sito web

Circolare n. 86

Oggetto: fruizione ferie docenti con contratti a tempo determinato a. s. 2025/2026.

Alla luce della normativa vigente in materia di ferie del personale docente con contratto a tempo determinato, si forniscono le seguenti disposizioni operative.

- Richiamato l'art. 35 del CCNL 2019/2021 che disciplina la materia delle ferie per i docenti a T.D.;
- Considerata la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 54, secondo cui le ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali, con esclusione dei giorni dedicati a scrutini, Esami di Stato e altre attività valutative, fatta salva la possibilità di richiedere fino a 6 giorni di ferie nei restanti periodi dell'anno scolastico;
- Tenuto conto del comma 55 della medesima legge, che ammette la monetizzazione delle ferie "nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruirne";
- Vista l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024, che ribadisce l'obbligo per il datore di lavoro di invitare formalmente il personale docente a utilizzare le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, precisando che, in mancanza di fruizione, il dipendente perde il diritto sia alle ferie sia all'eventuale indennità sostitutiva;

Si invitano i docenti con contratto a tempo determinato a presentare regolare richiesta di ferie da utilizzare nei periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (vacanze natalizie, pasquali e altre sospensioni) nonché nel periodo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, in assenza di attività didattiche, scrutini o Esami.

Presso la segreteria – Ufficio del personale – sarà possibile richiedere il conteggio dei giorni di ferie maturati.

Si precisa che, in mancanza di apposita istanza, nei periodi utili sopra indicati, il personale docente a T.D. sarà automaticamente collocato in ferie. L'omessa richiesta non darà diritto alla relativa indennità sostitutiva, salvo la quota corrispondente alla differenza tra le ferie maturate e quelle effettivamente fruibili (**per i contratti fino al 30/06**).

Per i docenti con contratto **fino al 31/08**, non è prevista la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie, salvo i casi specificamente ammessi dalla normativa, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni risultano sufficienti a consentire la fruizione integrale delle ferie maturate.

Le presenti disposizioni **non si applicano al personale supplente breve**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Setaro